

(N. 525)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

Istituzione dell'Istituto Nazionale L.U.C.E.

ONOREVOLI SENATORI. — La cinematografia va assumendo nella vita moderna una sempre maggiore importanza, non solo come diretta espressione d'arte e nei riguardi delle sue finalità più immediatamente ricreative, ma anche e soprattutto quale efficace strumento di diffusione ed elevazione della cultura. Per la potente forza d'attrazione che le è tutta propria e grazie agli incessanti perfezionamenti tecnici, essa ha ormai una sfera d'influenza così estesa da investire ogni ramo di attività.

Gli aspetti strettamente economici della produzione cinematografica ed i suoi non meno notevoli riflessi d'ordine sociale hanno reso e rendono ovunque necessaria un'adeguata azio-

ne di vigilanza e di disciplina da parte dello Stato, per la tutela dei superiori interessi collettivi; ma vi è uno specifico settore della cinematografia, che più direttamente interessa allo Stato, in relazione alle esigenze generali: ed è quello della produzione dei cortometraggi, sia in quanto essi siano rivolti a documentare ed a rendere noti gli avvenimenti di attualità, sia in quanto ispirati — in modo prevalente, se non esclusivo — a dirette finalità scientifiche, artistiche, tecniche o didattiche.

In questo campo, l'intervento dello Stato, quando non sia preordinato ad istituire forme dirette od indirette di monopolio, ma concorra esso medesimo ad alimentare la produ-

zione, non può non apparire, più che opportuno, necessario, in rapporto ai doveri che allo Stato incombono nel campo dell'istruzione e dell'educazione soprattutto popolare.

È appena da rilevare come, in specie nel campo scientifico e didattico, lo Stato, che dispone di un'attrezzatura produttiva o di un prezioso materiale che i privati non posseggono, deve perseguire particolari fini di pubblico interesse, come quelli connessi all'insegnamento in genere, che il privato, a parte ogni altra considerazione, non può proporsi dato che anche nella produzione o divulgazione cinematografica egli è naturalmente guidato dal tornaconto personale.

Pertanto, pur lasciandosi ai privati piena libertà di azione entro i limiti stabiliti per la produzione cinematografica in generale, è indispensabile che lo Stato, sia pure mediamente, attraverso cioè un organismo all'uopo creato, assicuri che l'apporto produttivo al settore di cui trattasi venga indirizzato a finalità pubbliche.

A ciò mira l'unito disegno di legge, che istituisce uno speciale organismo, avente personalità giuridica ed autonomia amministrativa e sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nuovo Istituto L.U.C.E. utilizza in gran parte l'attrezzatura del soppresso organismo, il cui nome si era sicuramente affermato anche all'estero, ed è destinato a riprendere quelle attività cinematografiche di carattere culturale che avevano già raggiunto un sì alto grado di perfezionamento tecnico, da costituire un modello seguito da molti altri Paesi.

Scopo fondamentale dell'Istituto è quello di concorrere alla elevazione della cultura generale ed al perfezionamento di quella tecnica, attraverso la cinematografia e la fotografia, con la produzione e la diffusione di cortometraggi di attualità e di documentari a contenuto scientifico, didattico, turistico, culturale in genere.

Altre finalità dell'Ente sono quelle:

di coordinare le diverse attività di carattere pubblico che concernono la cinematografia educativa;

di imprimere particolare impulso alla formazione ed all'attività della Cineteca didattica;

di raccogliere e custodire le principali opere fotografiche, di valore artistico ed educativo;

di agire come organo tecnico-cinematografico dello Stato e degli enti pubblici.

Nulla è, peraltro, innovato alle vigenti disposizioni concernenti la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica e l'Archivio fotografico nazionale dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (articolo 23). Il coordinamento tra tali servizi ed i similari compiti dell'Istituto formerà oggetto di opportune intese in via amministrativa.

Gli articoli 4 e 5 riflettono il patrimonio e le entrate dell'Istituto.

Lo Stato concede all'Ente un fondo di dotazione di lire 250.000.000 e gli trasferisce in proprietà lo stabile al Quadraro in Roma (già appartenente al soppresso Istituto L.U.C.E.), dietro pagamento della somma di lire 130.000.000 da versarsi in venti quote annuali, senza interessi (articolo 4). Entra, inoltre, a far parte del patrimonio dell'Ente, il complesso delle attività residue dalla liquidazione del cessato Istituto, del quale esso assume le ragioni di credito e di debito, che dovranno formare oggetto di separata gestione (articolo 20).

In relazione all'articolo 81 della Costituzione, lo schema indica i mezzi di bilancio cui sarà attinto il predetto fondo di dotazione che graverà in parte (100.000.000) sulle entrate derivanti dalla tassazione dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici ed in parte (150.000.000) sulle entrate derivanti dalla liquidazione dell'Ente Stampa e delle aziende giornalistiche già di proprietà di detto Ente (articolo 4).

L'articolo 5 prevede le entrate dell'Istituto tra le quali sono i proventi della sua attività economica e delle sue prestazioni.

Gli articoli 6-18 contemplano gli organi dell'Ente, fissandone le rispettive attribuzioni, e dettano norme circa la gestione finanziaria ed i relativi controlli.

Gli articoli 19-24 recano disposizioni finali e transitorie ad alcune delle quali (articoli 20 e 23) si è già fatto cenno. L'articolo 21 prevede la formazione dello statuto dell'Ente. Con l'articolo 22 si dispone che, in caso di scioglimento o di liquidazione, il patrimonio dell'Ente che risulti libero, dopo soddisfatta ogni passività, sarà devoluto allo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto Nazionale L.U.C.E. avente personalità di diritto pubblico. Esso è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di concorrere, nel pubblico interesse, alla diffusione della cultura e delle informazioni a mezzo della cinematografia e della fotografia.

In particolare esso provvede:

a) alla produzione e diffusione di documentari cinematografici dei più importanti avvenimenti di attualità e di cortimetraggi diretti a finalità culturali in genere, ed in particolare a finalità didattiche, scientifiche, artistiche, tecniche, e turistiche;

b) alla raccolta e custodia delle principali opere fotografiche di valore artistico ed educativo.

Art. 3.

L'Istituto L.U.C.E. costituisce l'organo tecnico-foto-cinematografico dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici ed assicura il coordinamento, dal punto di vista tecnico, delle loro attività nel campo della cinematografia educativa.

La produzione e la fornitura di film e di fotografie, qualunque ne sia lo scopo e la destinazione, occorrenti alle diverse amministrazioni statali ed agli Enti predetti, sono di esclusiva spettanza dell'Istituto.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) da un fondo di dotazione di 250.000.000 di lire concesso dallo Stato;

b) dallo stabile del Quadraro in Roma, di cui all'articolo 6 lettera b) del decreto legi-

slativo 10 maggio 1947, n. 305, che lo Stato gli assegna in proprietà, dietro pagamento da parte dell'Istituto stesso della somma di lire 130.000.000 (centotrentamila milioni) che sarà versata in venti annualità uguali e senza interessi;

c) dal complesso di tutte le attività residue dalla liquidazione dell'Istituto L.U.C.E. effettuata a norma dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 305, e 1281, nonché del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 463.

Ai termini dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla provvista del fondo di dotazione di cui al comma a) si farà fronte;

1) per lire 100.000.000 con le entrate derivanti dalla organizzazione e dall'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, iscritte ai residui del capitolo 92-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 con il decreto ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445;

2) per lire 65.000.000 con le entrate derivanti dalla liquidazione dell'Ente Stampa e delle Aziende giornalistiche già di proprietà dell'Ente stesso ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, nonché delle Aziende giornalistiche di cui al decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 676, iscritte ai residui del capitolo 307-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 con decreto ministeriale n. del 30 giugno 1949;

3° per lire 85.000.000 iscritte nell'esercizio 1949-1950 con le entrate che verranno introitate nel detto esercizio per la liquidazione dell'Ente Stampa e delle Aziende giornalistiche predette.

Art. 5.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) del ricavo della vendita e del noleggio delle pellicole cinematografiche;

b) del ricavo delle lavorazioni e delle prestazioni comunque connesse alla produzione foto-cinematografica ed alla diffusione di essa, nonché all'esercizio di ogni altra attività connessa ai suoi scopi;

c) dal frutto degli investimenti finanziari;

d) da qualsiasi contributo e conferimento da parte di Enti o di privati.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Collegio dei revisori.

Art. 7.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Istituto, ne sovrintende alla gestione ed esercita i particolari poteri che gli siano conferiti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto:

- a) dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- b) dal Direttore generale dello spettacolo;
- c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle Finanze, del Tesoro, della Pubblica Istruzione e dell'Industria e del Commercio, e da un funzionario di grado non inferiore al VI di gruppo A della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) da due tecnici del cinema designati dalla Commissione Consultiva per la Cinematografia;
- e) da due esperti dei problemi della cinematografia artistica ed educativa.

Art. 9.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I consiglieri, nominati in sostituzione di altri che per qualsiasi motivo abbiano cessato di far parte del Consiglio prima della scadenza ordinaria, durano in carica sino al termine del triennio in corso.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

- a) provvede a tutta la gestione dell'Istituto, regolandone e disciplinandone i servizi;
- b) designa tra i suoi componenti un vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento;
- c) determina i poteri che intenda delegare al Presidente o al Comitato esecutivo, con esclusione di quelli demandati alla sua competenza da espressa disposizione;
- d) nomina il direttore generale dell'Istituto e ne determina gli emolumenti;
- e) stabilisce i limiti per la delega, al direttore generale e ad altri funzionari, della firma e della rappresentanza dell'Istituto nei riguardi dei terzi;
- f) delibera l'istituzione di agenzie e rappresentanze e di uffici periferici;
- g) delibera sulle operazioni commerciali e finanziarie che risultino necessarie;
- h) predispone il regolamento ed i quadri organici del personale;
- i) forma il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale della gestione.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo è composto:

- a) dal Presidente, che lo presiede;
- b) dal vice-Presidente;
- c) da un consigliere designato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo:

- a) esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di amministrazione;
- b) delibera sulle spese necessarie al normale funzionamento degli uffici e su ogni altro argomento su cui il Presidente ritenga di consultarlo, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione;
- c) provvede, in caso di urgenza ed a richiesta del Presidente, sulla materia di competenza del Consiglio al quale il Presidente stesso riferirà nella prima adunanza, per la ratifica.

Art. 13.

Il controllo sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di tre membri dei quali due designati rispettivamente dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro del tesoro.

Per ciascuno dei membri effettivi è nominato con le stesse modalità un supplente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 14.

Le competenze e gli emolumenti ai membri del Consiglio e del Comitato ed ai revisori sono stabiliti, per ogni esercizio finanziario, dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai membri del Consiglio, del Comitato ed ai revisori, spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 15.

Il Direttore generale dell'istituto:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Presidente;

b) ha la direzione di tutti i servizi dell'istituto, per il cui funzionamento provvede od invigila che sia provveduto secondo le norme ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

c) predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio;

d) provvede a tutte le spese necessarie per il funzionamento degli uffici, approvate dal Comitato.

Art. 16.

L'Istituto per l'espletamento di particolari incarichi temporanei e di carattere tecnico, artistico ed amministrativo, potrà avvalersi dell'opera di estranei secondo apposite convenzioni che saranno stipulate dal Presidente, previa deliberazione del Comitato.

Art. 17.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno successivo.

Gli utili di esercizio sono destinati ad apposito fondo riservato all'ampliamento ed allo sviluppo dei servizi. L'utilizzazione del fondo è deliberata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il bilancio preventivo per l'anno successivo sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di aprile di ogni anno.

Il conto consuntivo della gestione sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

Intervenuta la deliberazione del Consiglio di amministrazione i bilanci saranno sottoposti per la loro approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente entro il mese di maggio e di ottobre. Il conto consuntivo dovrà essere corredato, oltrechè dalla relazione del Collegio dei revisori, da una relazione del Consiglio di amministrazione sulla attività svolta dall'Istituto durante l'esercizio cui si riferisce e sui risultati economici, finanziari e morali conseguiti.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 19.

Il primo esercizio finanziario avrà inizio con l'entrata in vigore della presente legge e terminerà il 30 giugno dell'anno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 20.

L'Istituto assume le ragioni di credito e di debito che eventualmente sussistessero alla data di entrata in vigore della presente legge e che comunque fossero definite posteriormente

a tale data, nei confronti della gestione del soppresso Istituto L.U.C.E. o del successivo periodo di liquidazione.

L'Istituto vi provvederà con gestione distinta da quella normale, e dandone conto a parte in bilancio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua nomina dovrà predisporre e trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo statuto dell'Ente che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 22.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Istituto, il patrimonio di esso che risulti libero, dopo soddisfatta ogni passività, sarà devoluto allo Stato.

Art. 23.

La presente legge nulla innova alle vigenti disposizioni concernenti la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica e l'Archivio fotografico nazionale.

Art. 24.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.